COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del
Servizio Segreteria ed Affari Generali

N. 32 / AGS del 25/06/2018

OGGETTO:	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER "SERVIZIO DI PULIZIA" (D.M. 24.5.2012) PER IL PERIODO 3.9.2018-31.8.2019 - DETERMINA A CONTRARRE.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali

Premesso che con determinazione AGS 63 dd. 05.11.2015 è stato affidato alla ditta COOPERATIVA LAGORAI, con sede a Borgo Valsugana, via Puisle 35 l'esecuzione del servizio di pulizia ed altre attività connesse presso l'Asilo Nido comunale per il periodo 7.1.2016 – 31.12.2017 approvando specificatamente l'allegato verbale delle operazioni di gara telematica n. 29926 esperita sulla piattaforma "Mercurio" della P.A.T.;

Con determinazione AGS 54 dd. 19.12.2017 è stata autorizzata la conclusione – nella forma dello scambio di corrispondenza - con la Cooperativa Lagorai, di un contratto "ponte" a partire dal 01 gennaio 2018 e della durata massima di mesi otto, fino al 31 agosto 2018, per lo svolgimento dei servizi di pulizia ed attività connesse presso l'Asilo Nido comunale nelle more dell'assegnazione della convenzione APAC prevista per i servizi di pulizia;

Considerato che l'Amministrazione ha previsto l'assunzione nel proprio organico di un Addetto d'Appoggio per n. 36 ore settimanali al quale affidare una parte delle operazioni esternalizzate (in particolare le attività di ausilio cucina, lavanderia ecc.) e che si rende tuttavia appaltare all'esterno il servizio di pulizia ordinaria e periodica presso la struttura, a partire dal 3 settembre 2018;

Rilevato che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato in data 11.09.2017 il bando per l'aggiudicazione della "Convenzione per l'erogazione dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale suddivisa in 19 lotti in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Regione Autonoma del Trentino Alto – Adige" con scadenza 26 ottobre 2017;

Considerato che, a seguito di quanto previsto dall'art. 36ter1, comma 5, della Legge Provinciale 23/1990, cosi' come modificato dall'art. 31 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, commi, 4-5-6:

4. Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina statale, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. L'obbligo di ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

6. Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP

s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a."

Rilevato che non sono state sinora individuate dalla Giunta Provinciale le eventuali soglie previste dal comma 5) sopra citato e che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti ha in corso la procedura per l'affidamento della convenzione provinciale, per la quale non è stata al momento ancora avviata la valutazione delle offerte tecniche, ne' risulta pubblicata la deliberazione della Giunta Provinciale di nomina della commissione per la valutazione delle offerte stesse, per cui è presumibile che i tempi per la conclusione della procedura di gara siano piuttosto lunghi e che a tali tempi andranno aggiunte le procedure per le adesioni da parte delle amministrazioni interessate;

Considerato che si rende necessario disporre lo svolgimento del servizio di pulizia nei locali comunali mediante contratto d'appalto ad una ditta del settore, con decorrenza dal 3 settembre 2018, prevedendo la clausola risolutiva del medesimo da attivarsi nell'eventualità dell'entrata in vigore della convenzione APAC prima della sua scadenza;

Preso atto che, sulla base del progetto di servizio redatto dal Servizio Segreteria ed Affari Generali e risultante dal Capitolato Speciale d'Appalto datato giugno 2018, l'importo annuale del servizio di pulizia ammonta a Euro 46.000,00 oltre a Euro 1.080,00 per oneri per la sicurezza e all'IVA;

Ritenuto, a seguito di quanto previsto dall'art. 36Ter1 della Legge Provinciale 23/1990 dover acquisire il relativo servizio utilizzando lo strumento del mercato elettronico gestito dall'APAC presso il quale è attualmente attivo il bando per "servizi di pulizia" - CPV 90 910 000_9 con invito da estendere ad almeno tre ditte scelte discrezionalmente fra quelle iscritte al bando;

Vista la lettera di invito relativa all'affidamento del servizio, per un importo complessivo di Euro 46.000,00 (dei quali 40.000 per costi della manodopera), oltre a Euro 1080,00 per oneri di sicurezza e l'IVA da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;

Visto il Capitolato speciale d'appalto, il D.U.V.R.I., le planimetrie relative all'immobile oggetto di servizio e gli allegati alla lettera di invito (modulo A requisiti di partecipazione, modulo B) dichiarazione relativa ai CAM; modulo C) offerta tecnica, modulo D) offerta economica,modulo "potere di rappresentare l'impresa", modulo relativo all'imposta di bollo) ;

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 e la L.P. 10 luglio 1990 n. 23 e s.m, in particolare l'art. 21;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015 , n. 1. dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 11., integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2017;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 28 dicembre 2017;

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2017 e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.

,

DETERMINA

1. di approvare il progetto del servizio di pulizia presso l'Asilo Nido comunale a ridotto impatto ambientale con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per "Servizio di pulizia" (D.M. 24.5.2012) per il periodo 3.9.2018 – 31.8.2019 redatto nel mese di giugno 2018 dal Servizio Segreteria ed Affari generali, costituito da Capitolato speciale d'appalto, D.U.V.R.I. e planimetrie relative agli immobili oggetto di servizio per un importo complessivo (comprensivo dell'eventuale rinnovo) di Euro 46.000,00 (dei quali 40.000 per costi della manodopera), oltre a Euro 1080,00 per oneri di sicurezza e l'IVA;

2. di acquisire detto servizio utilizzando lo strumento del mercato elettronico gestito dall'APAC presso il quale è attivo il bando per "servizi di pulizia" - CPV 90910000_9 inviando richiesta di offerta (RDO) ad almeno 3 ditte scelte discrezionalmente tra quelle iscritte a detto bando dando atto che l'affidamento è soggetto a condizione risolutiva in relazione all'attivazione della convenzione APAC indetta in data 11.09.2017, ad adesione obbligatoria fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 36 ter1 della L.P. 23/1990;

3. di approvare la lettera di invito e gli allegati di partecipazione citati in premessa;

4. di provvedere al versamento del contributo ANAC a carico delle stazioni appaltanti nell'importo di € 30,00, come prescritto dalla deliberazione ANAC n. 1377 dd. 21.12.2016 imputando la conseguente spesa al cap. 01061.04.01656336 - CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI E ALTRI DIRITTI del bilancio del corrente esercizio e dando atto che il relativo importo è esigibile entro il 31.12.2018;

5. di dare atto che la spesa a carico del bilancio comunale per lo svolgimento del servizio verrà impegnata in esito alla procedura di gara.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
STROPPA NICOLETTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.